

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2016/475 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
- (2) È opportuno inserire la Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC.
- (3) Dovrebbero essere aggiunte deroghe limitate riguardo alla KNIC, esclusivamente per pagamenti da parte di persone o entità dell'UE alla KNIC necessari per ricevere servizi di assicurazione per le loro attività nella RPDC. Alle persone o entità dell'UE dovrebbe altresì essere permesso di ricevere pagamenti dalla KNIC per l'assolvimento degli adempimenti derivanti da tali servizi o per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE. Si dovrebbe inoltre aggiungere una disposizione che permetta alla KNIC di effettuare i pagamenti dovuti in base a un contratto anteriore alla sua designazione.
- (4) Le voci relative a sei persone elencate nell'allegato II dovrebbero essere modificate.
- (5) La voce nell'allegato II relativa a un'entità dovrebbe essere soppressa.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC del Consiglio è così modificata:

1) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a) gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'UE alle seguenti condizioni:

i) il pagamento sia dovuto:

— conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'UE nella RPDC; oppure

⁽¹⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 52.

- conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE da una delle parti di tale contratto;
- ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e
- iii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;
- b) gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'UE a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi di assicurazione necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RDPC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;
- c) tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RDPC;
- d) il paragrafo 1 non impedisce alla KNIC di effettuare un pagamento dovuto nel quadro di un contratto concluso anteriormente al suo inserimento nell'elenco, a condizione che lo Stato membro interessato abbia accertato che:
 - i) il contratto non riguardi i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;
 - ii) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

- 2) l'allegato II è modificato come riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

ALLEGATO

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

- 1) Le voci relative alle sei persone elencate in appresso che figurano nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC sono sostituite dalle voci seguenti:

«A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
4.	KIM Il-Su	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
5.	KANG Song-Sam	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.
6.	CHOE Chun-Sik	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n. 745132109 valido fino al 12.2.2020	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
7.	SIN Kyu-Nam	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n. PO472132950	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
8.	PAK Chun-San	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n. PS472220097	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per o per conto della KNIC.
9.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC) che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.»

- 2) L'entità elencata in appresso è soppressa dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC:

«5. Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH (alias Korea Foreign Insurance Company)».

- 3) L'entità elencata in appresso è inserita nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC:

«B. Entità

	Nome (ed eventuali pseudo- nimi)	Informazioni identificative	Motivi
6.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg. Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei Lavoratori della Corea, un'entità designata.»